

SOCIETA' ITALIANA D'ARBORICOLTURA ETS

Statuto dell'associazione

Registrato a BRESCIA

il 05/05/2026

N. 23624 serie 1T

Denominazione - Art. 1

È costituita, ai sensi e per gli effetti del DLgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata "Società Italiana di Arboricoltura". Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione "**Società Italiana di Arboricoltura**" anche l'espressione "**Ente del terzo settore**" ovvero l'acronimo "**ETS**".

Oggetto - Art. 2

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa si propone, in esecuzione di quanto previsto dalla lettera e) comma 1 dell'art. 5 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di natura culturale nel settore della tutela e della valorizzazione dell'albero in quanto bene ambientale. L'Associazione ha finalità educative e scientifiche nel campo dell'arboricoltura, quest'ultimo termine inteso come l'arte e la scienza di produrre, commercializzare, utilizzare, mantenere, gestire e curare gli alberi al fine di preservare, abbellire e migliorare l'ambiente di vita dell'uomo ed al fine di garantire agli alberi di compiere il loro ciclo vitale nelle migliori condizioni possibili, tramite l'applicazione di buone e dignitose pratiche.

Ai sensi dell'art. 6 del DLgs. 117/2017, l'Associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, le seguenti attività secondarie e strumentali rispetto alla suddetta attività di interesse generale:

- Promuovere iniziative volte a diffondere l'interesse per la salvaguardia, la valorizzazione e la diffusione del bene albero;
- Promuovere e mantenere le relazioni tra gli studiosi, gli operatori e le imprese che si occupano di arboricoltura, nonché fra le Istituzioni e le Associazioni affini italiane ed estere;
- Promuovere lo sviluppo delle competenze in tema di arboricoltura e l'armonizzazione delle norme professionali in campo internazionale, anche attraverso il coordinamento con altre realtà estere;
- Fungere da interlocutore degli Enti pubblici interessati per la formulazione di leggi e direttive tecniche inerenti l'albero;
- Organizzare e collaborare a seminari e convegni di studio aventi per tema l'arboricoltura;
- Collaborare con il mondo della formazione professionale per l'organizzazione e la validazione di corsi tecnici inerenti l'arboricoltura;
- Curare iniziative editoriali periodiche o monografiche di carattere scientifico, divulgativo, didattico e operativo;
- Certificazione delle competenze e della qualità nell'ambito dell'arboricoltura;
- Attività didattica da svolgersi prevalentemente nelle scuole primarie e di secondo grado, anche mediante la realizzazione di eventi e manifestazioni con la diretta partecipazione dei discenti.

L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

Sede - Art.3

L'Associazione può costituire sedi secondarie e/o uffici di rappresentanza nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Democraticità - Art.4

L'Associazione è apartitica e aconfessionale. Essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

Patrimonio - Art.5

Il patrimonio è costituito:

1. dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

1. dalle quote associative ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere devoluti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
2. dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
3. dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
4. da eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
5. da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

È fatto divieto di distribuire ai associati, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

Associati - Art. 6

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, Associazioni ed enti che ne condividono gli scopi, gli interessi e le finalità della stessa e s'impegnano a promuovere l'Associazione stessa in modo da contribuire alla realizzazione dei suoi obiettivi. Essi vengono ammessi dietro presentazione di una domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo e dietro versamento della quota d'associazione.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- esclusione per morosità protrattasi per 90 giorni dalla scadenza del versamento richiesto;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro gli associati che si producano in comportamenti ostruzionistici gravi, che violino in modo grave le norme dello Statuto e che, pur se richiamati, non adempiono all'iscrizione. La radiazione va sancita con deliberazione motivata e comunicata all'associato. L'associato radiato non può più essere ammesso.

La qualità di associato si perde per morte.

In caso di esclusione, entro trenta giorni dalla comunicazione l'associato può ricorrere o all'assemblea degli associati mediante raccomandata o posta elettronica certificata inviata al Presidente dell'associazione.

Libri sociali - Art. 7

Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o degli aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- d) il libro delle adunanze delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Informazioni e diritto di esaminare i libri sociali - Art. 8

Gli associati hanno il diritto di ricevere informazioni sullo svolgimento dell'attività sociale e di visionare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta.

Bilancio ed utili - Art. 9

L'esercizio si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile di ciascun anno di esercizio il Consiglio predisporrà, o farà predisporre, il bilancio consuntivo (rendiconto economico finanziario), che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall'associazione esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed il bilancio preventivo relativo all'anno in corso.

Amministrazione - Art. 10

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

Sono organi facoltativi e verranno nominati dall'Assemblea se ne viene riscontrata la opportunità:

- il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri
- il Segretario-Tesoriere
- le Sezioni Tecniche ed i Collegi

Le cariche sociali sono gratuite, ad eccezione del segretario-tesoriere che può essere retribuito, fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Assemblea - Art. 11

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, contenente l'ordine del giorno, inviata per posta, fax o e-mail all'ultimo indirizzo comunicato, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo deve essere indetta entro il 30 (trenta) di aprile di ciascun anno.

L'assemblea può inoltre essere convocata su domanda motivata rivolta al Consiglio e firmata da almeno un quarto degli associati.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Salvo quanto previsto dal presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Salvo quanto previsto dal presente statuto e dalla legge, le deliberazioni dell'assemblea straordinaria e le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo;
- l'approvazione del programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- la nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri;
- la determinazione dell'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei associati;

Sono riservate alla competenza dell'assemblea straordinaria:

- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari;
- ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annuale di Associazione.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di tre associati se persona fisica e più di cinque se persona morale. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, e due scrutatori.

Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Consiglio direttivo - Art. 12

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, che è composto da un numero di membri variabile da tre a sette, eletti dall'Assemblea degli Associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili solo una volta.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vice presidente. Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

- Promuove tutte le iniziative ed adotta tutti i provvedimenti atti al conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 nel rispetto degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea degli Associati;
- Determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività ed autorizzandone la spesa;
- Istituisce eventuali Sezioni Tecniche e, se necessario, delibera in merito allo scioglimento delle stesse; può emanare i

regolamenti per il loro funzionamento.

È investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Delibera sulle domande di ammissione dei soci; Provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Determina le quote associative che vengono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

Stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Distribuisce al suo interno deleghe per funzioni ed argomenti specifici.

Ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e, con delibera del Consiglio stesso, l'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio è convocato per iscritto, fax o e-mail e si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dal almeno due terzi dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Partecipano, senza diritto di voto, i presidenti del precedente triennio.

Organo di controllo - Art. 13

Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti.

L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del DLgs. 3 luglio 2017 n. 117.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

In caso di nomina di un organo di controllo pluripersonale, il Collegio, nella sua prima riunione, elegge il suo Presidente.

All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti.

Revisione dei conti - Art. 14

Nel caso in cui risulti necessario, sono nominati un revisore dei conti o, in alternativa, una società di revisione, iscritti nell'apposito registro. All'organo di revisione sono attribuiti i poteri e i doveri previsti dalla legge.

Il Revisore dei Conti non può rivestire altre cariche nell'ambito della FOI - ETS.

Collegio dei Probiviri Art. 15

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, eletti dall'Assemblea degli Associati anche fra i non Associati e si rinnova in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo. I membri possono essere rieletti solo una volta. In caso di morte, decadenza o dimissioni di uno dei Probiviri i probiviri supplenti subentrano in ordine di anzianità di iscrizione. Spetta al Collegio dei Probiviri dirimere le controversie che insorgono fra gli appartenenti all'Associazione. I Probiviri giudicheranno secondo equità e senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.

Segretario - Tesoriere - Art. 16

Il Segretario – Tesoriere svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio

Direttivo che sottoscrive insieme al Presidente. Cura la tenuta dei libri verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli Associati. Cura altresì la gestione della cassa e la contabilità dell'Associazione. Redige l'inventario dei beni associativi, vigila sulla regolarità delle riscossioni secondo le indicazioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il Segretario- Tesoriere può anche essere esterno all'Associazione.

Sezioni tecniche e collegi - Art. 17

L'associazione può articolarsi in Sezioni Tecniche (degli operatori, delle imprese, dei tecnici, dei produttori) ed in Collegi (degli insegnanti, dei ricercatori e dei divulgatori; degli enti, delle comunità, degli amatori).

Le Sezioni Tecniche ed i Collegi sono composti, tranne le deroghe approvate dal Consiglio Direttivo per motivate cause, da almeno 20 (venti) iscritti. Gli Iscritti possono essere sia persone fisiche che morali ma le persone morali possono avere un solo rappresentante. Le Sezioni promuovono, di concerto con il Consiglio Direttivo, attività, iniziative e rapporti diretti al perseguimento degli scopi sociali. Le Sezioni Tecniche eleggono al loro interno un rappresentante.

Scioglimento - Art. 18

L'associazione si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio.

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea provvede, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Norma di chiusura - Art. 19

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

Rinvio - Art. 20

Alla associazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli enti del terzo settore e, in particolare dal DLgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni.

Disposizione transitoria - Art. 21

Tenuto conto della volontà dell'Associazione di adeguarsi anticipatamente alla normativa in materia di Terzo settore recata dal D.Lgs. 117/2017, il presente statuto entrerà in vigore solamente dopo l'iscrizione dell'associazione nel Registro unico nazionale del terzo settore e dopo l'abrogazione definitiva delle norme in materia (d.lgs. 460/1997). Fino a quel momento resterà in vigore lo statuto previgente ivi comprese l'utilizzo della denominazione "Società Italiana di Arboricoltura - Onlus" rimanendo impossibile l'utilizzo della nuova denominazione contenente l'indicazione di ente del Terzo settore e dell'acronimo ETS, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Solamente, dal momento in cui cesserà di essere in vigore la normativa ONLUS (D. LGS. 460/1997) entrerà in vigore il presente Statuto e l'Associazione potrà utilizzare l'acronimo ETS in pubblico e nei confronti dei terzi in genere.